

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio elettorale, 12 aprile 2007, prot. n. 6183/1.3.16

*Adozione del rendiconto da parte dell'organo consiliare uscente.*

Il Segretario comunale ha chiesto un parere circa la possibilità per il consiglio comunale di Codesto ente di provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione, successivamente alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e ciò nonostante la previsione di cui all'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base alla quale i consigli si limitano, dopo tale data, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Premesso che non è rinvenibile una precisa elencazione normativa degli atti che possono, a priori, classificarsi come urgenti ed improrogabili, la determinazione dell'esistenza di tali requisiti è lasciata alla libera valutazione e responsabilità dei consigli comunali. Si precisa che, anche allorché sorgessero dubbi sull'esistenza o consistenza dei requisiti di urgenza ed improrogabilità, gli atti adottati non sarebbero nulli, ma annullabili, in quanto adottati da organi competenti e regolarmente in carica.

L'esistenza dei presupposti in questione deve essere valutata caso per caso, avendo quali parametri di riferimento gli elementi costitutivi della fattispecie che risultano essere l'esistenza di una scadenza fissata improrogabilmente per legge o il rilevante danno che deriverebbe all'Amministrazione comunale dal ritardo nell'adozione dell'atto.

Considerati tali elementi, in linea con quanto indicato dal Ministero dell'Interno – Direzione centrale per le autonomie - con proprio parere prot. n. 621/L.142/1BIS/5.1.BIS del 13 maggio 2004, si ritiene che rientri tra gli atti urgenti ed improrogabili la deliberazione del rendiconto della gestione, in ragione del fatto che la mancata adozione entro il termine del 30 giugno comporta parificazione del Comune ad ente strutturalmente deficitario (art. 243, comma 6 del D.Lgs. 267/2000). Si rileva inoltre che il rendiconto è un provvedimento di ordinaria amministrazione e che non si caratterizza pertanto per essere espressione di una scelta di indirizzo politico, tale da poter essere strumento di *captatio benevolentiae* presso l'elettorato.

Va considerato poi che, qualora si dovesse attendere l'insediamento dei nuovi organi per l'approvazione del rendiconto di gestione, si arriverebbe a ridosso del termine del 30 giugno. Valutato inoltre che la proposta di rendiconto va messa a disposizione dell'organo consiliare almeno venti giorni prima della seduta consiliare (art. 227, comma 2 del D.Lgs. 267/2000), è altamente probabile che il prescritto termine del 30 giugno non venga rispettato.

Si segnala anche una posizione dottrina (articoli e note da [lexitalia.it](http://lexitalia.it) "gli atti improrogabili ed urgenti del Consiglio comunale nelle more delle elezioni" a cura di Maurizio Lucca) secondo cui, alla luce della ratio dell'art. 38, comma 5 del D.Lgs. 267/2000

"non pare dubbio che tra le situazioni alle quali si pone "l'urgenza e l'improrogabilità" del provvedere vi sono quelle in cui la legge prevede come dovuta l'adozione di un atto ponendo anche un termine, seppur di carattere non perentorio, per provvedere".

Alla luce di quanto sopra, ricordata nuovamente la libertà di valutazione dei consigli comunali sull'improrogabilità ed urgenza, si ritiene di poter esprimere l'avviso che il rendiconto di gestione possa essere adottato dal Consiglio comunale uscente.